

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**n. 93/2005****dell'8 luglio 2005****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2005 del 29 aprile 2005 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo I, parte 1.2, dopo il punto 126 (decisione 2005/91/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente punto:

«127. **32004 R 0745**: regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 2 viene aggiunto il testo seguente:

“— carne di selvaggina e prodotti a base di carne di selvaggina introdotti in Norvegia da Svalbard, purché la relativa quantità non superi i 5 kg/persona”;

- b) nell'avviso dell'allegato II, l'espressione “Unione europea” viene sostituita dall'espressione “Unione europea e Norvegia”;
- c) all'articolo 1, paragrafo 4, nella nota a piè di pagina dell'avviso dell'allegato II e nella comunicazione dell'allegato III viene soppresso il termine “Norvegia”.

⁽¹⁾ GU L 239 del 15.9.2005, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1.

Articolo 2

Il testo del regolamento (CE) n. 745/2004 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.